



CITTA' DI AVERSA

**REGOLAMENTO COMUNALE
DELL'UFFICIO DEL GARANTE DEI
DIRITTI DELLA PERSONA DEL DISABILE**

Approvato con delibera di C.C. n.68 del 26/10/2017

ART.1

Istituzione

1. E' istituito presso il Comune di Aversa l'Ufficio del Garante dei Diritti della Persona del Disabile.
2. Il garante dei Diritti della Persona del Disabile svolge la propria attività in piena autonomia , con indipendenza di giudizio e valutazione e non è sottoposto ad alcuna forma di controllo gerarchico o funzionale.
3. Il presente regolamento si applica a tutte le persone con disabilità compresi gli stranieri, residenti, domiciliati o aventi stabile dimora nel territorio comunale, la cui condizione di handicap sia stata accertata ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n.104.

ART.2

Funzioni

1. Il Garante dei Diritti della Persona del Disabile esercita le sue funzioni nei confronti di tutti gli uffici dell'amministrazione comunale e delle sue articolazioni territoriali, degli enti, istituzioni ed aziende dipendenti dall'amministrazione comunale o comunque sottoposte al suo controllo o vigilanza; nei confronti dei consorzi, società, cui il Comune di Aversa, a qualsiasi titolo, partecipi; nei confronti di tutte le forme associative alle quali il Comune stesso abbia affidato la gestione dei pubblici servizi che coinvolgono le persone con disabilità.
2. Il Garante dei Diritti della Persona del Disabile interviene, su istanza di parte o di propria iniziativa, in ordine a ritardi, irregolarità e negligenze nell'attività dei pubblici uffici di cui ai precedenti commi al fine di concorrere al buon andamento, all'imparzialità, alla tempestività ed alla correttezza dell'attività amministrativa.
3. Il Garante dei Diritti della Persona del Disabile non può intervenire e cessa il suo intervento quando per il medesimo fatto sia stato iniziato una qualunque controversia giuridica.
4. Il Garante dei Diritti della Persona del Disabile svolge le seguenti funzioni:
 - a) persegue, in conformità alla Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, ratificata dalla legge 3 marzo 2009, n.18, ai principi costituzionali ed alle prescrizioni introdotte con la legge 5 febbraio 1992, n.104, la piena realizzazione dei diritti delle persone con situazioni di handicap, nonché l'integrazione ed inclusione sociale delle persone con disabilità. Per il raggiungimento delle predette finalità si avvale delle norme contenute nel presente regolamento e di ogni altra disposizione normative regionale, nazionale, comunitaria ed internazionale in materia.
 - b) interviene, in ambito pubblico e privato, di propria iniziativa e/o sulla base di segnalazioni provenienti da una persona con disabilità e/o da un suo familiare, dal tutore, dal curatore, dall'amministratore di sostegno o da un'associazione avente per fine statutario la tutela dei diritti e/o la promozione sociale delle persone con disabilità, nei casi in cui si lamentino disfunzioni, irregolarità, scorrettezze, prassi amministrative anomale o irragionevoli o qualunque altro comportamento, anche omissivo o

discriminatorio ai sensi della legge 1° marzo 2006, n.67, in contrasto con le finalità di cui alla lettera a).

- c) promuove, anche in collaborazione con gli enti territoriali competenti e le associazioni delle persone con disabilità e delle loro famiglie, ogni altra attività diretta a sviluppare la conoscenza delle norme sull'handicap e dei relativi mezzi di tutela, attraverso le iniziative che ritiene più opportune per la maggiore diffusione e l'avanzamento della cultura in materia di integrazione ed inclusione sociale delle persone con disabilità;
- d) procede a monitorare i servizi erogati dal Comune, dall'Ambito Territoriale C6, dall'ASL di Caserta e, se li ritiene insufficienti, propone progetti di riqualificazione per la disabilità.
- e) promuove percorsi formativi ed informativi per il miglioramento dell'inclusione sociale dei disabili.
- f) collabora con altri soggetti istituzionali alla raccolta ed elaborazione di dati relativi alle persone con disabilità nella Regione.
- g) interviene nei procedimenti amministrativi della Regione e degli enti locali da essa dipendenti ai sensi dell'art.9 della legge 7 agosto 1990, n.241, se sussistono fattori di rischio.
- h) sollecita le amministrazioni pubbliche statali o altra articolazioni amministrative regionali e provinciali competenti per materia a tavoli tecnici di risoluzione dei problemi segnalati. In collaborazione con il dirigente apicale e i responsabili dei settori può proporre soluzioni e metodi di raccordo.
- i) Gli atti posti in essere dall'Ufficio del garante dei disabili hanno un valore consultivo e non vincolante per l'intera Amministrazione del Consiglio Comunale

ART.3 **Poteri**

1. Nell'esercizio delle funzioni di cui all'art.2 il Garante dei Diritti della Persona del Disabile può:
 - a) accedere agli uffici pubblici o accedere ai servizi aperti al pubblico e controllare la funzionalità dei servizi di assistenza e di informazione resi alle persone con disabilità, nonché l'agibilità degli spazi aperti al pubblico sotto il profilo dell'assenza di barriere architettoniche e della comunicazione indirizzata a persone portatrici di disabilità sensoriale nonché intellettuale-relazionale, e/o con disabilità uditive e/o visive.
 - b) richiedere formalmente ai soggetti il rispetto delle modalità e dei termini previsti dalle norme nazionali e regionali poste a salvaguardia dei diritti delle persone con disabilità, segnalando al Sindaco e all'Assessore delegato ed alle altre competenti autorità eventuali violazioni delle predette norme;
 - c) segnalare al Sindaco, all'Assessore delegato o all'Amministrazione competente l'inosservanza delle disposizioni di cui ai commi 4,5 e 7 dell'articolo 24 della legge 5 febbraio 1992, n.104, in materia di eliminazione delle barriere architettoniche;
 - d) informare i soggetti che hanno subito discriminazioni determinate dalla loro condizione di disabilità, ai sensi dell'art.2 della Legge 1° marzo 2006, n.67;
 - e) controllare le strutture ed i programmi destinati alle persone con disabilità allo scopo di prevenire il verificarsi di ogni forma di sfruttamento, violenza ed abuso, ai sensi di quanto disposto dall'art.16 della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità;

- f) richiedere alle Direzioni Provinciali del Lavoro l'irrogazione delle sanzioni previste nei confronti dei datori di lavoro pubblici e privati che non rispettano la quota di riserva di cui all'art.3 della legge n.68 del 12.3.1999;
- g) interviene in giudizio per sostenere le ragioni delle persone con disabilità che agiscono a tutela di una discriminazione subita ai sensi degli artt. 2 e 3 della Legge n.67 del 01.03.2006;
- h) il Garante dei Diritti della Persona del Disabile si raccorda con Organismi di tutela verso la popolazione disabile eventualmente presenti sul territorio.

ART.4

Nomina, requisiti e incompatibilità

1. Il Garante dei Diritti della Persona del Disabile è organo unipersonale nominato dal Consiglio Comunale secondo le previsioni dell'art.20 dello Statuto del Comune di Aversa, all'interno di una lista di nominativi raccolti a seguito di indizione di apposito avviso pubblico.
2. Il Garante dei Diritti della Persona del Disabile è nominato tra coloro che offrono garanzia di probità, indipendenza, obiettività, serenità di giudizio, con provata esperienza nel campo della disabilità dimostrabile a seguito di presentazione di curricula personali.
3. E' eleggibile al ruolo di Garante dei Diritti della Persona del Disabile chi sia in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) possieda idoneo curriculum nella materia oggetto delle funzioni del Garante dei Diritti della Persona del Disabile, dal quale si desuma chiara competenza nell'ambito dei diritti dei disabili e delle attività sociali.
 - b) non sia membro del Parlamento, del Consiglio Regionale, provinciale, comunale, della Direzione Aziendale delle Aziende Sanitarie Locali.
4. Non può essere nominato Garante dei Diritti della Persona del Disabile colui che presenta carichi pendenti o riporta condanne passate in giudicato, indipendentemente dal tipo di reato contestato.
5. Si applicano, altresì, al Garante dei Diritti della Persona del Disabile le cause di incompatibilità previste per la carica di Sindaco ex Testo Unico degli Enti Locali.
6. Il Garante dei Diritti della Persona del Disabile esercita le proprie funzioni a titolo onorifico.

ART.5

Durata, revoca

1. L'incarico ha durata triennale e non è rinnovabile . Scaduto il termine, il Garante dei Diritti della Persona del Disabile rimane in carica per l'ordinaria amministrazione in attesa della nomina del successore. L'amministrazione si impegna entro 90 gg. dalla scadenza del mandato a promuovere nuovo avviso pubblico per il garante dei disabili.

2. L'incarico di garante può essere revocato per gravi e comprovati motivi di ordine morale o per gravi violazioni di legge dal Sindaco su espresso voto del Consiglio Comunale previa convocazione di urgenza del Consiglio Comunale.

ART.6 **Indennità**

1. Al garante non è attribuita alcuna indennità mensile di funzione, può essere riconosciuto un rimborso spese, previa autorizzazione scritta dell'amministrazione, per lo svolgimento delle attività istituzionali con la presentazione degli atti giustificativi.
2. Le funzioni di segreteria e l'organizzazione dell'ufficio sono assicurate, all'occorrenza al il Garante dei Diritti della Persona del Disabile dagli uffici del Comune da individuarsi.
3. Per lo svolgimento della propria attività, previa intesa con il Sindaco, il Garante può avvalersi all'occorrenza:
 - di volontari del terzo settore
 - di giovani che svolgono presso il Comune il servizio civile o partecipano ai progetti Garanzia Giovani destinati al settore comunale delle Politiche Sociali
4. Nell'esercizio del mandato il Garante dei Diritti della Persona del Disabile coopererà preferibilmente con l'Assessorato alle Politiche Sociali e con la Commissione Consiliare preposta.

ART.7 **Relazioni**

1. Il Garante dei Diritti della Persona del Disabile presenta annualmente una relazione sull'attività svolta all'Assessore delegato, alla competente Commissione Consiliare ed ha il compito di discuterla e trasmetterla al Consiglio Comunale che adotta le determinazioni che ritiene opportune.
2. Il Sindaco relaziona annualmente per iscritto al Consiglio Comunale in ordine al funzionamento dell'Ufficio del Garante dei Diritti della Persona del Disabile, all'efficacia dell'azione da esso svolta ed alla natura delle questioni segnalate, nonché ai provvedimenti adottati a seguito delle segnalazioni che gli sono state inoltrate.
3. Delle relazioni annuali è data adeguata pubblicità.

ART.8 **Entrata in vigore**

1. A norma dell'art. 3 comma 4) delle disposizioni transitorie e finali del vigente statuto, il presente regolamento, ad intervenuta approvazione da parte del Consiglio Comunale, entra in vigore a seguito della duplice pubblicazione all'albo pretorio comunale.
2. Il presente Regolamento, dopo l'entrata in vigore, sarà inserito nella raccolta dei regolamenti comunali pubblicati sul sito internet del Comune.
3. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.